

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 52, comma 1, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm. ii., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, avvalimento, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante/ausiliaria)

Oggetto:	Porto di Salerno Affidamento in concessione dell'edificio "Stazione Marittima", della banchina di pertinenza, ed aree limitrofe strumentali per lo svolgimento del connesso servizio di stazione marittima passeggeri da crociera.
-----------------	---

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto					
in qualità di	<i>(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)¹</i>				
dell'impresa					
sede	<i>(comune italiano o stato estero)</i>	Cap		Provincia	
indirizzo		PEC			
Codice fiscale		Partita IVA			

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione nonché della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA QUANTO SEGUE

PARTE I

**REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E PERSONE FISICHE AVENTI CAPACITÀ
NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO**

di essere iscritto alla **CCIAA** per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto, con i seguenti dati:

provincia di iscrizione:		numero di iscrizione:	
attività:		codice:	

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa:	ditta individuale	anno di iscrizione:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>il titolare</i> ▪ <i>il direttore tecnico</i> sono così indicati:			
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta	
		Titolare	
		Direttore Tecnico	

¹ Indicare la carica o la qualifica del dichiarante

(PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa:	Società in nome collettivo	anno di iscrizione:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>il socio amministratore</i> ▪ <i>il direttore tecnico</i> sono così indicati:			
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta	
		Socio amministratore	
		Direttore Tecnico	

(PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa:	Società in accomandita semplice	anno di iscrizione:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>il socio accomandatario</i> ▪ <i>il direttore tecnico</i> sono così indicati:			
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta	
		Socio accomandatario	
		Direttore Tecnico	

(PER TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI E I CONSORZI - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica societaria:		anno di iscrizione:	
Durata della società:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;</i> ▪ <i>i procuratori generali e gli institori;</i> ▪ <i>i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;</i> ▪ <i>il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico</i> ▪ <i>il socio unico;</i> ▪ <i>l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile</i> sono così indicati:			
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta	

Eventuale PER LE SOCIETÀ IN CUI IL SOCIO UNICO SIA UNA PERSONA GIURIDICA (INDICARE):

che, per quanto di propria conoscenza, gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023.

Inoltre dichiara di:

- essere
 non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005,

pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 [Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro];

PARTE II
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA
DI CUI ALL' ARTICOLO 94 DEL D.LGS. 36/2023

In riferimento a quanto previsto all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 dichiara:

1. che né per il sottoscrittore della presente dichiarazione, né per alcun altro dei soggetti indicati ai comma 3 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nella precedente Parte I, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94 (non sono presi in considerazione, perché non costituenti causa escludente, i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)²;
2. che né per il sottoscrittore della presente dichiarazione, né per alcun altro dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nella precedente Parte I, sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.³ e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;
3. di non versare nelle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del D.lgs. 36/2023, non essendo stata emessa nei confronti dell'operatore economico sentenza, o decreto oppure misura interdittiva ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
4. che l'operatore economico non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
5. che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 68/1999, questo operatore economico:
 - è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
 - non è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

² NB: Ai sensi dell'articolo 96 commi 7, 8 e 9 del D.lgs. 36/2023:

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

³ Ai sensi dell'articolo 94 comma 2 "La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato"

6. Che questo operatore economico ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;

7. Che questo operatore economico:

ha ottemperato

non ha ottemperato

alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data _____ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge;

(eventuale, in caso di situazioni particolari), che avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale, che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di _____;

(in alternativa alla dichiarazione può essere presentata certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 68/99).

8. di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D.lgs. 36/2023⁴.

9. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

10. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

11. che, ai sensi dell'articolo 94 comma 6 del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023)⁵;

PARTE III

ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA DI CUI ALL'ARTICOLO 95 DEL D.LGS. 36/2023

In riferimento a quanto previsto all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 dichiara:

12. che per l'operatore economico non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014⁶;

13. che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D.lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile⁷;

14. che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all'esclusione dalla gara⁸;

15. che l'operatore economico ha presentato la propria offerta, senza che essa sia imputabile ad unico centro

⁴ Ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera d) è previsto che "L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali".

⁵ Ai sensi dell'articolo 94 comma 6: "Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta".

⁶ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

⁷ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce.

⁸ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce.

decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla presente procedura⁹;

16. di non aver commesso un illecito professionale grave di cui all'articolo 98 del D.lgs. 36/2023, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e pertanto dichiara:¹⁰

16 a) di non aver ricevuto sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

16 b) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

⁹ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce.

¹⁰ All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. Si riporta l'articolo 98.

1. *L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).*

2. *L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:*

a) *elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;*

b) *idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;*

c) *adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.*

3. *L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:*

a) *sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;*

b) *condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;*

c) *condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;*

d) *condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;*

e) *condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;*

f) *omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;*

g) *contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;*

h) *contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:*

1) *abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;*

2) *bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*

3) *i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;*

4) *i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;*

5) *i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

4. *La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.*

5. *Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.*

6. *Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:*

a) *quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;*

b) *quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;*

c) *quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;*

d) *quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;*

e) *quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;*

f) *quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;*

g) *quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;*

h) *quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.*

7. *La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.*

8. *Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.*

16 c) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

16 d) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

16 e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;

16 f) di non aver omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689¹¹;

16 g) che non è stata contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 indicati nella precedente Parte I di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

16 h) che non è stata contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, sopra indicati nella precedente Parte I, di taluno dei seguenti reati consumati¹²:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

N.B.: Ai sensi dell'articolo 96 comma 10, per queste cause di esclusione, previste all'articolo 95 comma 1 lettera e), esse rilevano, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) *dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;*

2) *dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;*

3) *dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.*

17. Di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. (Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 al D.lgs. 36/2023)¹³.

18. che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente¹⁴:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento

¹¹ Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione

¹² Ai sensi dell'articolo 95 comma 3, "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata."

¹³ Articolo 95 comma 2. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 68 comma 14 " La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali."

temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio presenta offerta e a tal fine indicata per l'esecuzione;

19. di impegnarsi ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;

20. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale" approvato con Delibera Presidenziale n. 150 del 29.04.2022 e integrato con Delibera Presidenziale n. 71 del 31.03.2023 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

PARTE IV

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

In riferimento a quanto previsto alle sezioni 3b), 3c), 3d) 3e) del disciplinare di gara, **dichiara di possedere, alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del disciplinare di gara**, i requisiti ivi indicati, di carattere generale e speciale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dall'Ente concedente al fine di selezionare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'affidamento, ed in particolare: (*)

*Tali requisiti devono essere posseduti anche per l'intera durata della procedura estesa fino all'aggiudicazione.

1. requisiti di ordine generale e speciale:

- a) di possedere, alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del disciplinare, pena esclusione dalla procedura, i requisiti di ordine generale previsti dal Codice d.lgs. n. 36/2023, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal disciplinare a dal Regolamento approvato con Delibera presidenziale n. 358/18.
 - b) di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti dell'AdSP MTC, per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo (non si terrà conto di eventuali pendenze anno 2020 ove riconducibili ai provvedimenti emanati ai sensi del D.L n. 18/2020 e D.L n. 34/2020 convertiti in legge);
 - c) di non essere stati dichiarati decaduti per una delle cause di cui all'art. 47 Cod. Nav., nel quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall'Autorità portuale di Salerno/Autorità portuale di Napoli/AdSP MTC;
 - d) di non versare in situazioni ostantive di cui alla DP n. 358/2018 AdSP MTC – regolamento demanio;
 - e) di essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice d.lgs. n.36/2023, del Regolamento demanio approvato con DP 358/18 e dal disciplinare di gara:
 - di ordine generale;
 - speciali di idoneità professionale/tecnica;
 - speciali di capacità economico finanziaria.
 - f) Di non essere stati sottoposti a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento. Nelle ipotesi di fallimento, eventuali subingressi/affidamenti autorizzati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione, sono annullati e la concessione dichiarata decaduta;
 - g) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- Allo scopo di dimostrare l'insussistenza della fattispecie impeditiva suddetta i candidati, con apposita dichiarazione, devono dichiarare tutte le eventuali condanne, anche quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione;
- h) di non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - i) di trovarsi in una situazione in cui non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - k) Che non sia in una delle condizioni ostantive di cui al regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, approvato con delibera del Presidente n.358 del 19.11.2018 e di cui all'art.80 del dlgs.n.50/2016, e ss.mm.ii.
 - l) Di non essere stati dichiarati decaduti per una delle cause di cui all'art. 47 Cod. Nav., nel quinquennio precedente,

dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall’Autorità portuale di Salerno/Autorità portuale di Napoli/AdSP MTC;

m) Che non si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o affidabilità;

2. requisito idoneità professionale/tecnica: In riferimento a quanto previsto alla sezione 3d) del disciplinare di gara, dichiara di possedere, alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del disciplinare di gara, i requisiti ivi indicati, ed in particolare:(*)

n) di essere iscritto, presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato come società attiva, da almeno tre anni precedenti la data di pubblicazione del disciplinare e capitolato tecnico sul sito istituzionale AdSP MTC per le attività indicate come primarie – cioè l’attività prevalente svolta dall’impresa, qualificante ai fini dell’iscrizione alla CCIAA per la categoria, che indichi una professionalità coerente con le attività di cui ai successivi punti a) e/o b) del presente punto -.

Per i soggetti di cui all’art. 65, co. 2, lett. e), f) g) h) del Codice degli appalti il requisito dell’iscrizione deve essere posseduto:

-da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande e GEIE;

-da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nei casi di operatore economico di altro Stato non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza.

o) Di avere già in dotazione organica almeno due ULA (Unità lavorative annue), da impiegare nel servizio informazioni turistiche, con la perfetta conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta), oltre che della lingua italiana, dimostrata con la presentazione di attestati e/o certificazione conseguiti presso scuole o Istituti Culturali, abilitati al rilascio di attestati e/o certificati a livello internazionale per la lingua inglese e di livello almeno B1 individuato in base al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il livello minimo di conoscenza della lingua straniera, nei diversi ambiti di competenza (comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta e produzione orale) deve essere quello previsto dalla categoria B1 – Livello intermedio o “di soglia” del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Tale livello di conoscenza dovrà poi essere dimostrato con la presentazione di attestati e/o certificati conseguiti presso scuole o Istituti, abilitati al rilascio di certificati a livello Internazionale.

p) Di possedere almeno Uno – punto a) e/o b)- dei seguenti requisiti ulteriori di capacità tecnica:

a) Armatori di una o più compagnie di navigazione che abbiano come attività prevalente quella crocieristica, e che:

a.1) abbiano l’esercizio di almeno 5 navi in possesso di Certificato di sicurezza per navi passeggeri impiegate in navigazioni internazionali, rilasciato in conformità alla SOLAS convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, denominata "SOLAS 1974", attive su rotte da crociera in viaggio internazionale, inteso almeno secondo la definizione del dlgs. 4 febbraio 2000, n. 45 " art. 1 lett. o), e cioè navi che effettuano un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro (della Comunità Europea) a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;

a.2) abbiano svolto tale attività per almeno un triennio – anche non consecutivo – nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del disciplinare sul sito istituzionale AdSP MTC;

b) Gestori/Concessionari diretti -come Operatori singoli e/o Plurisoggettivi ex dlgs. n. 36/2023 e/o Impresa capogruppo di un raggruppamento- di un Terminal/Struttura dedicato/a al servizio di accoglienza - quantomeno in via prevalente, del traffico crocieristico/traffico passeggeri da navi; ovvero gestori/concessionari di una struttura aeroportuale e che:

b.1) abbiano svolto tale attività per almeno un triennio – anche non consecutivo – nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del disciplinare sul sito istituzionale;

Il Terminal/Struttura di accoglienza di cui al presente punto, per quanto concerne quelli portuali, per essere rilevante ai fini della valutazione del requisito deve essere ubicato in porti di rilevanza economica internazionale, sede di Autorità di sistema portuale/ovvero sede di soppr. Autorità portuali (costituite prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2016); ovvero in porti che hanno registrato almeno per un triennio (negli ultimi 5 anni) anche non consecutivo – e per ogni anno solare - un volume di traffico di passeggeri non inferiore a 300.000 passeggeri complessivi (crocieristi/passeggeri locali/ro-pax).

Per gli Operatori con idoneità plurisoggettiva i requisiti di cui alla sezione 3d) del disciplinare di gara punti a) a.1 e a) a.2) e/o b) e b.1) dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel loro complesso.

In relazione alla peculiarità del servizio è esclusa la possibilità di ricorrere al subingresso, all’avvalimento -per comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale/tecnica richiesti dal presente disciplinare - o in fase di gestione al subingresso/subappalto se non per i casi previsti ex art. 45bis c.n.

PARTE V
EVENTUALI MISURE DI SELF-CLEANING

(eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente) In riferimento a quanto previsto all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 dichiara:

- di versare in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (ad eccezione del comma 6);
Ovvero
 di versare in una delle situazioni di cui all'articolo 95 (ad eccezione del comma 2);

Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione dell'offerta:

Evidenza di versare in una causa di esclusione verificatasi prima della presentazione dell'offerta, ossia..... e pertanto comunica e comprova con la documentazione allegata di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di *self-cleaning*:

Ovvero

Non essendo possibile adottare le misure di *self-cleaning* prima della presentazione della domanda, in quanto _____ si comprova tale impossibilità con la seguente documentazione impegnandosi espressamente ad adottare idonee misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

PARTE VI
DICHIARAZIONI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE O TRA IMPRESE ARTIGIANE

⇒ (solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 65, comma 2, lettera b) e lettera c)
DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE O TRA IMPRESE ARTIGIANE

DICHIARA

di essere costituito in:

- consorzio tra società cooperative (art. 65 comma 2, lett. b), D.lgs. 36/2023)
 consorzio tra imprese artigiane (art. 65 comma 2, lett. c), D.lgs. 36/2023)

Se pertinente (qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c)¹⁵

¹⁵L'articolo 67 comma 4 prevede: I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto

Poiché il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), esso a sua volta indica i consorziati esecutori. A tal fine allega apposite dichiarazioni secondo il **Modello Allegato B**, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'avviso pubblico dei consorziati indicati:

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			

(In ogni caso) Che le imprese che compongono il Consorzio sono:

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			

PARTE VII DICHIARAZIONI FINALI

DICHIARA¹⁶

- 1) di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;
- 2) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;
- 3) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 4) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi i dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso, ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

*(firma del dichiarante)*¹⁷

Allegati

1. *Documento di riconoscimento dei dichiaranti in corso di validità.*

anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

¹⁶ In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola mandataria capogruppo

¹⁷ La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, deve essere firmata digitalmente.

